

Contratti prodotti agricoli e alimentari (Rif art. 62 del D.L. 1/2012)

Nome circolare CT-1010-0129, del 10/10/2012

Sommario

Decreto sviluppo e cessione di prodotti agricoli e agroalimentari	2
Forma e contenuto dei contratti	2
Oggetto dei contratti.....	2
Esclusione dall'applicazione	3
Modalità di fatturazione , pagamento del corrispettivo e calcolo della data di scadenza .	3
Riferimenti normativi	4
Operatività in Business net	5
Implementazioni in Business net	5
Codifica degli articoli	6
Emissione di documenti	7
Modifica ai report di stampa.....	10
Calcolo degli interessi di mora	12
APPENDICE.....	13
ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 38 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA.....	13
Revisioni	15

Decreto sviluppo e cessione di prodotti agricoli e agroalimentari

L'articolo 62 del Decreto-Legge n° 1 del 2012 (il c.d. "Decreto liberalizzazioni") convertito in legge n° 27 del 2012 ha introdotto per la prima volta in Italia una disciplina che cerca di rimediare alla enorme sproporzione di potere contrattuale che vi è da una parte tra i produttori agricoli e agroalimentari e dall'altra le imprese di intermediazione commerciale (grossisti e dettaglianti) che li vendono al consumatore finale.

Tra le misure adottate dal Decreto vi è l'obbligo per i supermercati e gli altri soggetti della Grande Distribuzione Organizzata (la c.d. "GDO") di pagare i produttori entro 60 giorni dalla data di consegna delle derrate alimentari (30 per i prodotti alimentari deperibili o deteriorabili) o dal mese di ricevimento della fattura.

Forma e contenuto dei contratti

In particolare il Decreto all'art. 3 in esame stabilisce alcuni obblighi tra i quali:

- l'obbligo della *forma scritta* per i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari;
- l'obbligo di indicare nei contratti in esame, a pena di nullità: la durata, al quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento

L'art 3. C.3 del decreto di attuazione stabilisce che gli elementi di cui sopra possono essere indicati anche :

- nei documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura;
- ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti.

L'art. 3 c.4 del decreto di attuazione stabilisce inoltre che gli elementi essenziali possono essere contenuti negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti.

L'art. 3 c. 5 stabilisce che le fatture, i documenti di trasporto e gli ordini di acquisto o anche un fax o una comunicazione e-mail integrati con tutti gli elementi richiesti assolvono gli obblighi del contratto in forma scritta se contengono la seguente dicitura: "Assolve gli obblighi di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

Le nuove norme si applicano a tutti i contratti stipulati a partire dal 24 ottobre 2012 (data di entrata in vigore del decreto) e anche ai contratti tuttora in corso che non siano stati eseguiti nella loro interezza (consegna o pagamento). Per cui per i contratti antecedenti a tale data se la fattura o il documento di trasporto sono integrati con gli elementi necessari del contratto in forma scritta assolvono la stessa funzione ma devono riportare la dicitura di cui sopra.

Oggetto dei contratti

Tali disposizioni si applicano ai contratti che abbiano per oggetto la consegna di prodotti agricoli e alimentari la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica Italiana.

Per una definizione di prodotto agricolo il Decreto attuativo art.2 c.1 rimanda all'allegato I di cui all'art 38, comma 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (riportato in appendice).

Per prodotto alimentare invece l'art 2 del REG. CE nr 178/2002 stabilisce che si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. Esso include l'acqua nei punti in cui i valori devono essere rispettati come stabilito all'articolo 6 della direttiva 98/83/CE e fatti salvi i requisiti delle direttive 80/778/CEE

Non sono compresi:

- a) i mangimi;
- b) gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano;
- c) i vegetali prima della raccolta;
- d) i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE(1) e 92/73/CEE (2) ;

- e) i cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE del Consiglio (3);
- f) il tabacco e i prodotti del tabacco ai sensi della direttiva 89/622/CEE del Consiglio (4);
- g) le sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971;
- h) residui e contaminanti.

Per merci deteriorabili si intendono:

- A. **i prodotti agricoli, ittici ed alimentari (trasformati) preconfezionati** che riportano una data di scadenza od un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
- B. **i prodotti agricoli, ittici ed alimentari (trasformati) sfusi** comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la conservazione degli stessi per oltre sessanta giorni;
- C. **i prodotti a base di carne** con le seguenti caratteristiche fisico – chimiche: AW superiore a 0,95 e PH superiore a 5,2 oppure AW superiore a 0,91 oppure PH superiore a 4,5;
- D. **tutti i tipi di latte**

Esclusione dall'applicazione

Sono esclusi dall'applicazione di cui al comma 1 e comma 3 dell'art. 62 del decreto legge 24 gennaio 2012 nr. 1:

- i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari alle cooperative di imprenditori agricoli (ex art. 1. Co. 2 D. Lgs. 228/2001) da parte degli imprenditori soci delle cooperative stesse;
- i conferimenti di prodotti agricoli e alimentari alle organizzazioni di produttori (ex D.Lgs. 102/2005) da parte degli imprenditori soci delle organizzazioni stesse;
- i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici (ex art. 4, D.Lgs. 4/2012).

Sono esclusi anche:

- le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito (quindi vendite per contanti);
- i contratti di vendita conclusi con il consumatore finale intendendo per consumatore finale la persona che acquista i prodotti agricoli e/o alimentari per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;
- le cessioni al di fuori del territorio Italiano

Modalità di fatturazione , pagamento del corrispettivo e calcolo della data di scadenza

Per quanto riguarda il pagamento del corrispettivo l'art. 5 c.1 del decreto stabilisce invece che:

1. per le merci deteriorabili deve essere effettuato entro *trenta giorni*;
2. per tutte le altre merci entro *sessanta giorni*;
3. Il termine di decorrenza è l'ultimo *giorno del mese di ricevimento della fattura*
4. Il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettati a termini di pagamento differenti

In questo modo se oggetto della cessione fossero prodotti per loro natura assoggettati a termini di pagamento diversi dai 30 giorni (ad es. per i prodotti non deteriorabili- termine a 60 giorni), si renderà necessaria l'emissione di fatture distinte.

Nel caso di mancato rispetto dei termini del pagamento sono applicati immediatamente gli interessi al tasso degli interessi legali di mora a decorrere dal giorno successivo della scadenza del termine. In questo caso il saggio di interesse è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è improrogabile.

In base all'art.5 c. 3 ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI

(Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura , si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti ai fini della decorrenza dei termini.

Riferimenti normativi

Decreto Legge 1/2012

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto-legge:2012-01-24;1>

Legge di conversione 27/2012

<http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-03-24;27>

Decreto interministeriale applicativo

<http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/5250>

Operatività in Business net

Implementazioni in Business net

Ai fini di gestire l'applicazione del regime introdotto dall'art 62 del D.Lgs. 24/01/12 nr. 1 in Business Net sono state introdotte le seguenti opzioni di registro:

1. Bsveboll\Opzioni\InibisciTipiArticoliDiversi (valor ammessi 0/ -1)
2. Bsorgsor\Opzioni\InibisciTipiArticoliDiversi (valori ammessi 0/-1)
3. Bsveboll\OpzioniDoc\InibisciTipiArticoliDiversi (valor ammessi 0/ -1)
4. Bsorgsor\OpzioniDoc\InibisciTipiArticoliDiversi (valori ammessi 0/-1)
5. Bsorgsor\Opzioni\InibisciTipiArticoliDiversiTrannePagContanti (valori ammessi 0/-1)
6. Bsveboll\Opzioni\InibisciTipiArticoliDiversiTrannePagContanti (valori ammessi 0/-1)

In questo modo se sono attive le opzioni di registro dalla 1 alla 4 e cioè se il valore di queste opzioni è impostato a -1 allora non è consentito il salvataggio del documento (ordine e/o bolla) se sono stati inseriti articoli **con valore diverso del campo Tipo (artico.ar_tipo)** dell'anagrafica.

Le opzioni 3 e 4 sono utili per limitare il controllo solo ad alcune tipologie di documento. Ad es. nel caso di gestione documenti è bene inserirlo solo sui documenti di tipo fattura immediata (tipo A) e DDT emesso (Tipo B). In questo modo lo esclude sui documenti del ciclo passivo e sui documenti di tipo corrispettivo emessi a privati e cioè Ricevute fiscali (tipo F), corrispettivo emesso (tipo C), fattura\ricevuta fiscale (tipo L). Le opzioni 5 e 6 invece hanno la funzione di escludere il controllo quando il documento è riscosso per contanti e quindi quando il tipo pagamento è appunto Contanti.

Il campo Tipo è stato utilizzato per potere classificare gli articoli agricoli e/o alimentari in base al loro grado di deteriorabilità. In questo modo se nel documento sono compresi articoli deperibili e articoli non deperibili il programma blocca il salvataggio. L'utente sarà così costretto a fare ordini e quindi bolle di consegna separati per articoli classificati come deperibili e articoli non deperibili. Le bolle così generate dovranno contenere forme di pagamento diverse in quanto per i prodotti deperibili il termine di pagamento è 30 gg mentre per i prodotti non deperibili è 60 gg. Poiché il codice pagamento in Business net è un elemento "di rottura" ai fini della fatturazione il programma di Fatturazione differita genererà documenti separati per le diverse tipologie articoli .


Le seguenti implementazioni saranno disponibili sulle **seguenti versioni di Business net:**

- 2011 , installando un'hot fix rilasciata dal reparto assistenza (su richiesta) dalla net 2011 sr6 ;
- 2012 sr3;
- 2013 standard

Codifica degli articoli

Un esempio di codifica degli articoli può essere il seguente.

Per gli articoli che rappresentano prodotti agro-alimentari classificabili come deteriorabili si può indicare nel Tipo Articolo il valore A



ANAGRAFICA ARTICOLI <PROVA - AZIENDA DI PROVA>

Codice articolo: LAT01
Codice alternativo:
Descrizione: LATTE INTERO FRESCO LT. 1
Articoli nor...:
Progressivi totali, Descrizioni in lingua, Progressivi, Codice articolo C/F


UNITA' DI MISURA
Principale: NR QUANTITA'
Confezione: CT 12,000
Secondaria: 1,000

1 - Vendite 2 - Acquisti/Produzione 3 - Altri dati 4 - Listini 5 - Sconti 6 - Provvigioni 7 - Note 8 - Magazzini/U.M. 9 - Dati aggiuntivi

Tipo: A Ubicazione: Vuoto: 0
Codice IVA: 1004 IVA 4% DPR 633/72 Controp. IVA: Coeff. ass. c.f.: 0
Gruppo merceologico: LATTICINI Peso lordo: 0,000000 Peso netto: 0,00000
Sottogruppo merceol.: 601 LATTE
Contropartita vendite: 1 Vendite Prodotti
Contropartita acquisti: 51 Acquisti Materie Prime
Controp. scar. produz.: 0
Famiglia:
Classe di sconto: 0
Classe provvigione: 0

OPZIONI VARIE
 Non proporre le note articolo sulle righe dei docum.
 Stampa articolo nel listino
 Stampa articolo nell'inventario
 Stampa scheda articolo
 Gestione Lotti
 In Esaurimento
 Gestione matricole

Invece i prodotti agroalimentari classificabili come non deperibili si può indicare nel Tipo articolo il valore B



ANAGRAFICA ARTICOLI <PROVA - AZIENDA DI PROVA>

Codice articolo: AC01
Codice alternativo:
Descrizione: ACETI DI VINO LT. 0,5
Articoli nor...:
Progressivi totali, Descrizioni in lingua, Progressivi, Codice articolo C/F

UNITA' DI MISURA
Principale: NR QUANTITA'
Confezione: SC 12,000
Secondaria: LT 0,500


1 - Vendite 2 - Acquisti/Produzione 3 - Altri dati 4 - Listini 5 - Sconti 6 - Provvigioni 7 - Note 8 - Magazzini/U.M. 9 - Dati aggiuntivi

Tipo: B Ubicazione: Vuoto: 0
Codice IVA: 1010 IVA 10% DPR 633/72 Controp. IVA: Coeff. ass. c.f.: 0
Gruppo merceologico: ACETO Peso lordo: 0,000000 Peso netto: 0,00000
Sottogruppo merceol.: 1301 ACETO DI VINO
Contropartita vendite: 1 Vendite Prodotti
Contropartita acquisti: 51 Acquisti Materie Prime
Controp. scar. produz.: 104 Consumi di Materie P.
Famiglia:
Classe di sconto: 0
Classe provvigione: 0

OPZIONI VARIE
 Non proporre le note articolo sulle righe dei docum.
 Stampa articolo nel listino
 Stampa articolo nell'inventario
 Stampa scheda articolo
 Gestione Lotti
 In Esaurimento
 Gestione matricole

Emissione di documenti

In gestione ordini e gestione documenti al momento del salvataggio il programma avvisa che si stanno facendo documenti/ordini con prodotti di tipo diverso e blocca il salvataggio



L'utente dovrà fare due DDT o fatture accompagnatorie indicando un codice pagamento diverso. Per il calcolo della data di scadenza la decorrenza è dalla fine mese dalla data di ricevimento della fattura o in mancanza dalla data di consegna della merce. Per cui potremmo avere degli scenari ipotetici classificabili come segue:

- A. Caso di vendita di latte e quindi prodotto agro-alimentare deperibile la cui decorrenza è 30 gg. dalla fine del mese del ricevimento della fattura. Fatturazione ogni quindici giorni

Data emissione DDT	Data fatturazione	Data (ipotetica) di ricevimento fattura	Data decorrenza	Data scadenza
04/10/2012	15/10/2012	18/10/2012	31/10/2012	30/11/2012

- B. Caso di vendita di latte e quindi prodotto agro-alimentare deperibile la cui decorrenza è 30 gg. dalla fine del mese del ricevimento della fattura. Fatturazione ogni fine mese

Data emissione DDT	Data fatturazione	Data (ipotetica) di ricevimento fattura	Data decorrenza	Data scadenza
04/10/2012	31/10/2012	05/11/2012	30/11/2012	31/12/2012

All'atto dell'emissione del documento non si conosce la data in cui il cliente riceverà la fattura e quindi non possiamo calcolarla a priori. Si possono solo fare ipotesi come nell'esempio di cui sopra. Le forme di pagamento possono essere impostate, ad esempio in queste modalità alternative:

- A. codificare tante forme di pagamento a scadenza fissa per quante sono le scadenze possibili (ad es. RIBA AL 31/01/2013, RIBA al 28/02/2013). Ad es. per scadenze al 31/01/2013 la forma di pagamento sarà:

The screenshot shows the 'FORME DI PAGAMENTO' window with the following details:

- Code pagamento: 455
- Descrizione: RIBA AL 31/01/2013
- Tipo pagamento: R.B. o RIBA
- Tipo scadenza: Data fissa
- Data fissa di decorrenza: 31/12/2012
- Numero rate: 1
- Decorrenza la rata: 30
- Decorrenza da rata: 0
- Contropartita vendite/acquisti per contabilizz.: 0
- Tipo incasso: Non definito
- Sottotipo pagamento: 0
- Mod. incasso intrastat: 0

Below the form is a table for 'Condizioni particolari':

Rata	Tip	Quota	Base quota	GG	Descrizione
1	Contanti	0,00	Totale Doc.	0	
2	Contanti	0,00	Totale Doc.	0	
3	Contanti	0,00	Totale Doc.	0	
4	Contanti	0,00	Totale Doc.	0	
5	Contanti	0,00	Totale Doc.	0	
6	Contanti	0,00	Totale Doc.	0	

- B. Creare una forma di pagamento con tipo Scadenza Data diversa e poi entrare nel DDT e inserire la data di decorrenza per il calcolo della scadenza

The screenshot shows the 'FORME DI PAGAMENTO' window with the following details:

- Code pagamento: 455
- Descrizione: BONIFICO 30 GG. (DETERIORAB)
- Tipo pagamento: Accr. Bancario
- Tipo scadenza: Data diversa
- Data fissa di decorrenza: (empty)
- Numero rate: 1
- Decorrenza la rata: 30
- Decorrenza da rata: 0
- Contropartita vendite/acquisti per contabilizz.: 0
- Tipo incasso: Non definito
- Sottotipo pagamento: 0
- Mod. incasso intrastat: 0

Below the form is a table for 'Condizioni particolari':

Rata	Tip	Quota	Base quota	GG	Descrizione
1	Contanti	0,00	Totale Doc.	0	
2	Contanti	0,00	Totale Doc.	0	
3	Contanti	0,00	Totale Doc.	0	
4	Contanti	0,00	Totale Doc.	0	
5	Contanti	0,00	Totale Doc.	0	
6	Contanti	0,00	Totale Doc.	0	

AL salvataggio del DDT nel campo Data 1 pag si mette la data fine del mese successivo. Ad es. essendo un DDT di ottobre con fatturazione fine mese si assume che il cliente riceverà la fattura in novembre e quindi dalla fine di novembre si dovrà aggiungere 30 gg. (1 mese commerciale) per il calcolo della data di scadenza che cadrà quindi al 31/12.

Documenti / Anno / Serie / Numero
DDT esteso
2012

Data: 10/10/2012
E.LE CLERC CONAD
Via Circonvallazione Occ. le
47900 Rimini (RN) 0

Cl_Forn: 4010039
Destinaz.: 0

1 - Testata

Tipo bolla/fatt.: 1 Patt. Bolla di vendita
Cod. Agenzia: 0
Cod. Esenzione: 0
Cod. Controp.: 0
Causale magaz.: 20 Vendita
Magazzino 1: 1 mag. centrale
Magazzino 2: 0
Magazzino imp.: 0
Causale scarico: 0
Riferimenti:
Conto fatturaz.: 0

Stato / opzioni
 Scoppino Add. sp. incasso Add. gelli
 Profonda Nota Esente Partenze a parte

Listino: 1
Sconti generali: 0,00 0,00
Cod. Pagam.: 455 BONFIDIO 30 GG. (DETERIORAB)
Sconto Pagam.: 0,00
Data 1 pag.: 30/11/2012
Vettore: 0
Valuta/cambio: 0 0,00000000

Banca d'appoggio
Abi: 0
Cab: 0
Is. Banca: 0 Aut. pag.

Contabilità industriale
Commissa/subc.: 0
Centro: 0
Divisione: 0
Cliente C/A: 0

Supponiamo che eseguo la fatturazione al 31/10/2012

Selezione	Rielaborata	Rock	Numero	Serie	Data	Total...	Cliente	Descr. cliente	Da rielabor.
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2012	3		31/10/2012	561,60	4010039	E.LE CLERC CONAD	<input type="checkbox"/>

In questo modo la scadenza sarà al 31/12/2012 .

Almeno assumendo, l'interpretazione che per 30 gg. si intende un mese mentre per 60 gg. si intendono due mesi. Per cui 30 gg. e 60 gg. sono rispettivamente **30 gg. commerciali** e **60 gg. commerciali**. Infatti nel calcolo della data di scadenza Business net considera 30 gg come 1 mese e quindi indipendentemente dal fatto che il mese abbia 30 o 31 o 28 gg. Analogo discorso vale per i multipli di 30 gg. **In merito a questo calcolo consigliamo gli utenti di Business net di consultarsi comunque con il proprio consulente sull'adozione dei giorni commerciali o giorni civili**

Modifica ai report di stampa

In base all'art 3.c.3 del decreto di attuazione gli elementi essenziali dei contratti possono essere contenuti anche nei documenti di consegna e negli ordini purché questi siano integrati con l'apposita dicitura "Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27".

A questo si rende necessario modificare le stampe degli ordini/impegni e/o DDT emessi inserendo in uno spazio libero la dicitura in esame. Si può ad esempio:

- aggiungere una nuova sezione di stampa (ad es. Page Footer b);
- aggiungere un campo di testo con la dicitura da stampare

In alternativa se non è necessario o non risultasse possibile modificare il file di report allora si può impostare il testo nel campo note della testata. Per parametrizzare questo testo allora inserire la descrizione nella relativa opzione di registro:

REGISTRO <PROVA - AZIENDA DI PROVA>

BUSINESS | BSORGSOR | OPZIONI Cambia Filtri

Filtri

Dipendenze:

Operatore Nome operatore: roberto

Ditta Codice Ditta: PROVA


Tipo documento Tipo Documento:

Proprietà	Valore	Ident. Utente	Ident. Ditta	Ident. Doc.
1 AttivaRecentTCO	-1			
NoteNuoviDocumenti	*Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del decreto legge			

Calcolo degli interessi di mora

Nel caso in cui il cliente non paghi alla scadenza l'importo della fattura la Legge 24 marzo 2012 n. 27 prevede il pagamento degli interessi a decorrere automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento.

Se ad esempio al 31/01/2013 il saldo non è stato ancora effettuato allora si dovrà procedere al calcolo degli interessi di mora con l'apposito programma



Supponendo un tasso dell'8% per interessi legali di mora il calcolo è il seguente:

Prog.	Conto	Desc. conto	Tipi scadenza	Importo (iva...)	Data scad...	Fine al (1...)	Tasso (1/ann...)	Fine al (2...)	Tasso (2/ann...)	Fine al (3...)	Tasso (3/ann...)	Importo inter...	Note
1	4	NUMER. E LE CLERICI COVAO		11,00	31/10/2012	31/10/2012	8,00		8,00		8,00	3,32	

Emissione		Effetto		Ricev.	
Descrizione:					
Registrazione N°	2	del	31/10/2012	Tipi pagamento	Accredito bancario
Causale	2			Valuta	0,00
Documenti N°	3 /	del	31/10/2012	Selez.	5,32
Pagamenti	455	BONIFICO 31 GG. (DETSUORAB)		Spese insoluiti	0,00
Banca	0				

APPENDICE

ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 38 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA

(Capitolo 1)	Animali vivi
(Capitolo 2)	Carni e frattaglie commestibili
(Capitolo 3)	Pesci, crostacei e molluschi
(Capitolo 4)	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
(Capitolo 5)	
voce 05.04	Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
voce 05.15)	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
(Capitolo 6)	Piante vive e prodotti della floricoltura
(Capitolo 7)	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
(Capitolo 8)	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
(Capitolo 9)	
voce 09.03	Caffè, tè e spezie, escluso il matè
(Capitolo 10)	Cereali
(Capitolo 11)	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
(Capitolo 12)	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
(Capitolo 13)	
ex 13.03	Pectina
(Capitolo 15)	
voce 15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
voce 15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»
voce 15.03	Stearina solare; oleo stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
voce 15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
voce 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
voce 15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
voce 15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
voce 15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
(Capitolo 16)	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi

(Capitolo 17)	
voce 17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
voce 17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
voce 17.03	Melassi, anche decolorati
voce 17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione
(Capitolo 18)	
voce 18.01	Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
voce 18.02	Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
(Capitolo 20)	Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
(Capitolo 22)	
voce 22.04	Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole
voce 22.05	Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)
voce 22.07	Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
voce ex 22.08 ed ex 22.09)	Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
voce 22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
(Capitolo 23)	Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
(Capitolo 24)	
voce 24.01	Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
(Capitolo 45)	
voce 45.01	Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
(Capitolo 54)	
voce 54.01	Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
(Capitolo 57)	
voce 57.01	Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

Revisioni

10/10/2012 Versione originale

NTS Informatica